Conversione del D.L. 282/2002 – Proroga della Tremonti bis per i territori colpiti da calamità

27 Febbraio 2003

Si comunica che sul S.O. n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003, è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2003, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Diviene, quindi, definitiva la disposizione del D.L. 282/2002, inserita in sede di conversione dalla legge 27/2003, con la quale viene stabilita, come auspicato dall'ANCE, la proroga dell'agevolazione Tremonti-bis (detassazione degli utili reinvestiti nell'acquisto di beni strumentali nuovi, artt.4-5, L. 383/2001), per i territori colpiti da eventi calamitosi nel corso degli ultimi mesi del 2002. La proroga è disposta sino al 31 luglio 2003 per gli investimenti in beni strumentali mobili, e sino al 31 luglio 2004 per investimenti immobiliari.

In particolare, <u>l'art.5-sexies del decreto 282/2002</u> dispone che i benefici di cui all'art.4 della Legge 383/2001 siano prorogati per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi individuati dai seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- · D.P.C.M. del 29 ottobre 2002:
 - territorio della Provincia di Catania, colpito dall'attività vulcanica dell'Etna e dagli eventi sismici concernenti la medesima area;
- · D.P.C.M. del 31 ottobre 2002:
 - territorio della Provincia di Vibo Valentia, colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 24/25 maggio 2002;
 - territorio della Provincia di Campobasso, colpito dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
- · D.P.C.M. del 8 novembre 2002:
 - altri territori delle Province di Campobasso e di Foggia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
- · D.P.C.M. del 29 novembre 2002:
 - territori delle Province di Genova, La Spezia e Savona, colpiti dagli eventi meteorologici di maggio, agosto e settembre 2002;
 - territorio della Provincia di Bologna, per il crollo del 15 ottobre 2002;
 - territori delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi atmosferici del novembre 2002;
 - territori delle Province di Cuneo e di Torino per gli eventi alluvionali del settembre 2002;
 - territori delle Province di Pistoia e di Lucca per gli eventi atmosferici del 23 ottobre 2002;

La proroga si applica con riferimento a tali territori a condizione che siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie d'accesso al territorio comunale.

Come detto, per gli investimenti immobiliari, la proroga, valida solo per le iniziative realizzate nei suddetti territori, è fissata al 31 luglio 2004.

In sostanza, i benefici fiscali per gli investimenti immobiliari si applicano anche a tutti gli acquisti di immobili fatti entro il 31 luglio 2004 ovvero, nell'ipotesi di contratto di appalto, per tutti gli immobili ultimati entro tale data.

In presenza di stati di avanzamento lavori l'investimento agevolato è quello rispetto al quale è stato emanato un SAL accettato dalla controparte entro il 31 luglio 2004.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

4685-Art. 5-sexies del decreto 282-2002ALL1.pdfApri